

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Settore Provveditorato ed Economato - Via P. Metastasio 25129 - 80125 Napoli - **Bando di gara relativo alla trattativa multipla per il noleggio triennale di n. 100 stampanti.**

La Giunta Regionale della Campania, Settore Provveditorato ed Economato deve provvedere al noleggio triennale con modalità di pagamento in 12 rate trimestrali posticipate, con la forma del "GLOBAL SERVICE IN SITE" ad esclusione del solo materiale di consumo, con Ditte o Società certificate per la qualità ISO 9000, di n. 100 (cento) stampanti con le caratteristiche di seguito indicate:

prima immissione sul mercato - non precedente al 2001

tecnologia di stampa - laser o led con drum separato dal toner

velocità di stampa - almeno 14 p.p.m.

risoluzione - almeno 600x600 dpi

RAM installata - almeno 8 Mb espandibile

interfacce - parallela centronics e/o USB

configurazione - windows 95-98-2000 P-XP

formato carta - A4 - B5 - lettera

grammatura carta - 75 a 110 gr/mq

capacità cassetto fogli - almeno 1.50 fogli 80 gr/mq

Le ditte interessate potranno presentare offerta al Settore Provveditorato ed Economato - Via P. Metastasio 25129 - 80125 Napoli, inviando a mezzo raccomandata AR un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale deve essere specificatamente indicato: **«NOLEGGIO STAMPANTI prot 8469/U»**.

Detto plico dovrà contenere,

1. una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con l'indicazione del mittente e dell'oggetto della gara, contenente l'offerta redatta su carta legale, espressa in cifre e in lettere, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della Ditta o dal legatè rappresentante della Società, con l'indicazione del prezzo complessivo iva esclusa del canone trimestrale di noleggio in uno all'offerta, dovrà essere specificata la marca ed il modello della stampante.

2. una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 455/00, in cui si attesti:

a) di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9000 per l'attività oggetto della gara;

b) di essere iscritta per l'esercizio dell'attività nei registro della Camera di Commercio, come indicato dall'art. 10 del D.lgs 402/98, ed aver acceso l'attività d'impresa relativa all'oggetto della presente trattativa (in sede di verifica la mancata attivazione dell'attività d'impresa per l'oggetto della gara costituirà motivo di esclusione dalla stessa oltre alla automatica denuncia per mendace dichiarazione);

c) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 9 del D.lgs n. 402/98;

Per le ditte regolarmente iscritte all'albo dei fornitori della Regione Campania giusta D.G.R. n. 4236/97 la dichiarazione dovrà essere riferita solo per la certificazione di cui al punto "a".

3. i depliant tecnici delle case costruttrici della stampante offerta dai quali dovrà evincersi la rispondenza alle caratteristiche richieste. L'assenza dei depliant è motivo di esclusione dalla gara.

Le offerte dovranno pervenire al citato Settore **entro e non oltre 20 (venti) giorni, a decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione sul B.U.R.C.**

Quelle difformi o pervenute oltre l'indicato termine, ancorché risultanti spedite prima della scadenza, non saranno prese in considerazione.

Si precisa che il mercoledì successivo alla scadenza del termine sopra fissato alle ore 14e30, presso gli uffici del Settore sopraindicato, in seduta pubblica, si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte alla quale potranno presenziare. I titolari delle ditte concorrenti o propri delegati muniti di delega redatta nei termini di legge.

L'Amministrazione procederà ad affidare il noleggio esclusivamente alla Ditta o Società che avrà praticato il prezzo più basso.

La ditta aggiudicataria, entra tassativi gg. cinque dalla data di richiesta del Settore Provveditorato, dovrà presentare:

a) Una garanzia cauzionale con fideiussione bancaria o assicurativa tale da essere incamerata a prima e semplice richiesta, con rinuncia alla preventiva escussione, pari al 10% dell'importo complessivo dell'intero noleggio; lo svincolo avverrà dopo il pagamento dell'ultima fattura;

b) Una polizza assicurativa di cui all'art. 20 del successivo capitolato d'oneri.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, al termine del periodo di locazione, di riscattare le 100 stampanti ad un costo complessivo pari ad 1/24 del valore dell'intero noleggio.

Saranno dichiarate inammissibili le offerte:

1. Condizionate e/o vincolate anche parzialmente;
2. Non conformi a tutto quanto espressamente richiesto nel presente bando.

Il presente bando è presente sul sito www.regione.campania.it

L'offerta non è vincolante per l'Amministrazione.

Responsabile del procedimento: DA DALTO Salvatore tel. 081/7964525.

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

ART. 1 - Il Fornitore si obbliga a fornire direttamente ogni servizio previsto dal presente contratto non e consentita alcuna forma di subappalto.

ART. 2 - La consegna delle apparecchiature, da effettuarsi al Magazzino Regionale via P. Metastasio 25/29 in Napoli, dovrà avvenire a spese e rischio del fornitore ed essere completata entro il termine massimo di giorni venti dalla data dell'ordinativo. L'installazione e la formazione per l'uso della macchina, che avverranno a cura del fornitore all'atto della consegna, unitamente alla dichiarazione del perfetto funzionamento della stessa, dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti. Dovranno, inoltre, essere forniti all'atto della consegna per ciascuna macchina; il cavo di collegamento al PC, la manualistica tecnica in lingua italiana e due cartucce di toner in aggiunta a quella di dotazione iniziale. La distribuzione delle stampanti agli uffici sarà effettuata a cura e spese dell'Amministrazione che comunicherà alla Ditta o Società noleggiatrice i siti ed i riferimenti necessari per consentire gli adempimenti contrattuali. Resta a carico del fornitore l'onere per il ritiro delle stampanti nel caso che l'Amministrazione non volesse avvalersi in parte o del tutto di quanto disposto dal successivo art. 11.

ART.3 - Il Fornitore, entro tassativi giorni lavorativi 3 (tre) dalla data del completamento della consegna, dovrà fornire mediante comunicazione scritta il recapito telefonico e fax (call center) cui potranno essere indirizzate le segnalazioni degli uffici, con l'obbligo di assicurare detto servizio tutti i giorni feriali dalle ore 8 alle ore 17, per l'intera durata del contratto.

ART.4 - Il Fornitore si obbliga ad istituire per ciascuna stampante apposito "libro macchina" che sarà custodito a cura dell'ufficio utilizzatore e nel quale saranno registrati e sottoscritti tutti gli interventi di manutenzione. All'atto della chiamata, l'operatore del call center del fornitore assegnerà un numero identificativo della richiesta d'intervento in uno ai riferimenti di data e ora dai quali si computeranno in tempi prescritti per la risoluzione dei malfunzionamenti.

ART. 5 - Il Fornitore si obbliga ad intervenire "IN SITE", a seguito di richiesta di manutenzione operata direttamente dai Settori dislocati sull'intero territorio regionale, entro 24 Ore dalla chiamata e ripristinarne la piena funzionalità entro le successive 24 ore. Nel caso (a riparazione non fosse possibile "IN SITE", il fornitore, nel termine delle 48 ore dalla chiamata dovrà fornire "muletto" di prestazioni almeno uguali alla macchina sostituita. Trascorsi gg. 5 dalla chiamata, qualora il Fornitore non avesse ancora provveduto al ripristino della funzionalità della stampante, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui ai successivi articoli, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire da terzi la riparazione detraendo le spese sostenute dai canoni in scadenza.

ART. 6 - Il Fornitore, in presenza di reiterati interventi di manutenzione tali da arrecare nocumento all'attività istituzionale dell'Ufficio ove è installata la macchina, nel termine, tassativo di gg due dalla richiesta dovrà provvedere alla definitiva sostituzione della stessa. L'inadempienza sarà considerata inosservanza al precedente art. 5 e giusta causa per l'applicazione delle sanzioni previste.

ART. 7 - Penalità:

- per inadempienza all'art. 2 € 100.000 per ogni giorno di ritardo;
- per inadempienza all'art. 5 € 50.000 per ogni giorno di ritardo.

E' considerato ritardo anche la prestazione fornita parzialmente anche per cause imputabili a terzi. Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno formalmente contestate al Fornitore che nel termine di gg. 3 dalla data della comunicazione potrà presentare le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, saranno applicate al Fornitore le sanzioni come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ART. 8 - L'Amministrazione Regionale incamererà le somme derivanti dall'applicazione delle penalità detraendole dai canoni contrattuali in scadenza.

ART. 9 - Salva in ogni caso l'applicazione delle penali, il canone di noleggio non sarà dovuto per le giornate di fermo delle apparecchiature oltre quelle espressamente previste dall'art. 5.

ART. 10 - L'applicazione delle penali ed il recupero per il fermo macchina, non precludono l'Amministrazione e richiedere il risarcimento per l'eventuale maggior danno.

ART. 11 - L'Amministrazione, al termine del periodo di locazione, si riserva il diritto di riscattare in parte o tutte le stampanti riconoscendo al Fornitore, con emissione di apposita fattura, un compenso per ciascuna macchina pari ad 1/5 del corrispondente canone trimestrale di noleggio.

ART. 12 - Il canone trimestrale di noleggio sarà fatturato trimestralmente, in via posticipata. Il primo trimestre decorrerà dal giorno successivo a quello di completamento della fornitura ed installazione di cui all'art. 2. L'Amministrazione provvederà alla liquidazione ed al pagamento degli importi dovuti con le modalità indicate dal Fornitore ed ai sensi della LR 7/2000. Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto del Fornitore al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l'interruzione dei servizi previsti dal presente contratto.

ART. 13 - Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nel corso dell'adempimento contrattuale e, di non farne oggetto a qualsiasi titolo di nessuna utilizzazione.

ART. 14 - Sono a carico della ditta aggiudicataria sia le spese relative al trasporto, al viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, VIVA applicata sulle fatture sarà a carico come per legge, all'Amministrazione Regionale.

ART. 15 - Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.

ART. 16 - Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed

integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

ART. 17 - Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, in particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali - quanto disposto dal D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 18 - Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 19 - Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione del servizio oggetto del presente contratto, da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'Amministrazione stessa. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione c/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni dell'attività lavorativa in atto.

ART. 20 - Il Fornitore, per l'intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del fornitore stesso che dell'Amministrazione che dovessero verificarsi nel corso delle prestazioni contrattuali. A tal fine, il fornitore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa a favore dell'Amministrazione con un massimale per ciascun sinistro o danno non inferiore a Euro 500.000. Il Fornitore, altresì, assume in proprio danni a persone e beni anche oltre la copertura assicurativa.

ART. 21 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà, oltre quanto espressamente previsto dalla legge, in caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine di giorni 15, di considerare lo stesso risolto di dritto, incamerando definitivamente la cauzione e riservandosi, altresì, di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

ART. 22 - Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità all'interpretazione ed alla esecuzione del servizio appaltato, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

ART. 23 - Per quanto non previsto dal presente contratto si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge.

Il Dirigente del Settore
Dott. Colantuoni Luigi